



**Approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere - USRC**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE  
PER LA RICOSTITUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE**

Visto l'art. 67-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 67-ter, **comma 5**, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione il quale, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, autorizza il comune dell'Aquila e i comuni del cratere **ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013**, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a **72 unità assegnate alle aree omogenee**;

Visto l'art. 67-ter, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, temporaneamente assegnato agli uffici speciali;

Visto l'art. 67-sexies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevede la copertura finanziaria per la costituzione dell'Ufficio speciale;

Vista la "Convenzione per la costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere" approvata dai comuni del cratere del sisma 2009, ad esclusione del comune di L'Aquila, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata l'"Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere", prevista dall'art. 67-ter, comma 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, e sottoscritta a Roma presso il Ministro della Coesione Territoriale in data 9 agosto 2012;

Considerato che la citata "Intesa" statuisce quanto segue:

- Art. 1: *Nell'ambito della presente intesa sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i compiti, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, o particolari requisiti e le modalità di selezione del Titolare la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato. Nonché le categorie e i profili professionali del contingente di personale di cui al comma 5 dell'art. 67-ter decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione;*
- Art. 2:
  - o comma 1: *L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è costituito ai sensi dell'art. 67.ter, comma 3, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione, entro il 15 settembre 2012 ed ha sede nel comune di Fossa (AQ);*
  - o comma 2: *L'Ufficio è organizzato in aree funzionali;*
  - o comma 3: *Il titolare dell'Ufficio, con proprio regolamento, sentiti i sindaci coordinatori delle aree omogenee, definisce le aree funzionali con particolare riferimento ai seguenti raggruppamenti di compiti e funzioni:*



- a. “analisi informatica e informazione” .... (omissis);
- b. “valutazione tecnica” .... (omissis);
- c. “valutazione economica” .... (omissis);
- d. “valutazione della qualità della ricostruzione” .... (omissis);
- e. “promozione, pianificazione e sviluppo strategico” .... (omissis);
- f. “piani di ricostruzione” .... (omissis);
- o comma 4: *Il titolare dell'Ufficio stabilisce, altresì, sentiti i sindaci coordinatori delle aree omogenee, le modalità di utilizzo del personale con riferimento sia all'Ufficio speciale che agli otto uffici territoriali delle aree omogenee;*

Richiamati i “compiti” affidati all'Ufficio Speciale dall'art. 67-ter, comma 2, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e dall'art. 3 della citata “Intesa”;

Richiamato, inoltre, l'art. 2-bis, comma 32, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 a mente del quale:

- 32. *Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee.*

Richiamato, inoltre, l'art. 46-quinquies del DL n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017 il quale, tra le altre, dispone che “La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.”

Considerato che la normativa richiamata ha determinato la modifica sostanziale del quadro giuridico nel quale si svolgono le attività legate alla ricostruzione nonché l'ampliamento delle complessità organizzative in capo all'Usrc al quale sono assegnati temporaneamente i dipendenti degli ex-UTR, motivi che richiedono necessariamente l'adozione di uno schema organizzativo più confacente alle attuali necessità dell'Ufficio;

Premesso che il D.Lgs. 165/2001 dispone:

- ✓ art. 2, comma 1: “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee



fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.”

- ✓ art. 5, comma 1: “Potere di organizzazione - Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”;
- ✓ art. 5, comma 3. “Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione”.
- ✓ Art. 6 comma 1. “Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.
- ✓ Art. 6 comma 2. “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter”.
- ✓ all’art. 6, comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo”;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio approvato con determinazione del Titolare dell’Ufficio Speciale e pubblicato in data 05 luglio 2013;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’ente al fine di:

- realizzare un assetto delle risorse umane maggiormente funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi legati alla ricostruzione pubblica e privata, maggiormente idoneo a valorizzarne le potenzialità;
- assicurare maggiore economicità, speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;
- accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell’organizzazione anche al fine di favorire l’integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni;

Vista la macrostruttura (Allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, che ridefinisce l’assetto organizzativo interno dell’Ente;

Considerato che:

- lo schema di macrostruttura allegato individua n. 2 Aree di gestione:
  - o Area Affari e Servizi Generali;
  - o Area Tecnica e della Programmazione;
- nell’ambito delle aree gestionali si procede alla istituzione di n. 6 unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa:
  - o Ufficio Servizi al Personale;
  - o Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e rendiconto;
  - o Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso;
  - o Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 2 e 3;
  - o Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 5, 7 e 9;
  - o Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 4, 6 e 8;



Considerato, inoltre, che la responsabilità della gestione dell'Area Tecnica e della Programmazione sarà affidata all'unità di personale dirigenziale di livello non generale, selezionata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come previsto dall'art. 46-quinquies del DL n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017;

Visti e richiamati:

- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- il d. lgs. n. 150/2009 e s.m.i;
- il d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
- il d. lgs. n. 97/2016;
- il d. lgs. n. 74/2017;
- il d. lgs. n. 75/2017;

### **DETERMINA**

- 1) per i motivi riportati in premessa, di approvare la nuova macrostruttura (Allegato A), quale parte integrante al presente provvedimento, che ridefinisce l'assetto organizzativo dell'ente;
- 2) di istituire n. 2 (due) Aree di Gestione denominate:
  - a. Area Affari e Servizi Generali;
  - b. Area Tecnica e della Programmazione;
- 3) Di istituire, nell'ambito delle Aree di Gestione, n. 6 unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, denominate:
  1. Ufficio Servizi al Personale;
  2. Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e rendiconto;
  3. Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso;
  4. Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 2 e 3;
  5. Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 5, 7 e 9;
  6. Ufficio Ricostruzione Privata delle Aree Omogenee 4, 6 e 8;
- 4) di stabilire che la responsabilità della gestione dell'Area Tecnica e della Programmazione sarà affidata all'unità di personale dirigenziale di livello non generale, selezionata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come previsto dall'art. 46-quinquies del DL n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017;
- 5) di stabilire, inoltre, che le funzioni di direzione e di coordinamento degli Uffici saranno conferite con successivo atto del Titolare dell'Ufficio previa determinazione dei criteri generali con apposito atto di natura regolamentare;
- 6) di stabilire che la presente riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione;
- 7) di informare le Organizzazioni Sindacali territoriali e la R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente determinazione;

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

ing. Raffaello Fico